



adottata dal Direttore Generale in data 22 LUG. 2014

OGGETTO: Convenzione tra le Aziende Sanitarie della macroarea Territoriale Sud Sardegna: Asl di Cagliari, Asl di Carbonia, Asl di Sanluri, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e Azienda Ospedaliera Brotzu, per l'espletamento in Unione di Acquisto della Procedura di Gara per la fornitura di Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati. Conferimento Delega alla Asl di Cagliari - Capofila. Approvazione convenzione.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Premesso

che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 37/10 del 25/09/2007 sono state costituite due macroaree territoriali nella Regione Autonoma della Sardegna corrispondenti a due unioni di acquisto per l'espletamento di gare farmaci di cui una con capofila l'Asl n. 8 di Cagliari e comprendente: la ASL n. 6 di Sanluri, ASL n. 7 di Carbonia, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari e l' Azienda Ospedaliera Brotzu;
- con il medesimo atto è stato disposto, altresì, che ciascuna unione di acquisto, formalmente costituita sulla base di apposita convenzione, nomina il responsabile del procedimento e referenti farmacisti e amministrativi che collaborano all'espletamento delle diverse fasi della procedura;
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/13 del 24/04/2012 "Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica" sono state individuate azioni strategiche per la razionalizzazione della spesa e, in particolare nell'allegato n. 1, l'azione di centralizzazione degli acquisti di farmaci, emoderivati e dispositivi medici attraverso gare in unione di acquisto o di livello regionale, e la definizione di linee guida regionali che individueranno la tipologia di "bene" da acquisire e la/le ASL capofila di riferimento;

Atteso

che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 241/90 e ss.mm.ii., e più in particolare acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi secondo il disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

Considerato

che l'unione d'acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione contenente mandato speciale all'Azienda capofila, nello specifico l'ASL n. 8 di Cagliari, per la predisposizione degli atti propedeutici e la gestione della gara unica regionale fino al suo perfezionamento, comprendendo la formale adozione di atti diversi, quali l'indizione della procedura di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento della procedura, l'approvazione degli atti di gara fino all'aggiudicazione della fornitura e verifica dei documenti autocertificati;

Rilevato

che:

- ciascuna Azienda per quanto di competenza, provvede a nominare il proprio Responsabile di Procedimento ed i Referenti

amministrativi, farmacisti, tecnici/clinici che collaborano con i Responsabili e Referenti della Capofila nelle diverse fasi della procedura;

- l'Unione di Acquisto, deve procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, e dei Responsabili e Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico;
- questa Azienda dà mandato, per la presente procedura di gara in Unione d'Acquisto, a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico, i medesimi Responsabili e Referenti individuati dall'Azienda Capofila per la parte di competenza, ferma la necessaria e dovuta collaborazione dei Responsabili e Referenti individuati da ciascuna Azienda mandante.

Considerato che al fine di adempiere a tutte le attività concernenti l'espletamento della procedura di gara, il mandato speciale conferito all'Asl n. 8 di Cagliari, ai sensi dell'art. 1704 del c.c. e seguenti, deve prevedere espressamente il potere di agire in nome e per conto delle Aziende mandanti, essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del c.c., fermo quanto evidenziato per la ripartizione delle spese vive di procedura ed essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.;

Atteso che sia le spese anticipate dall'Azienda mandataria per l'ottenimento dei CIG e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le AA.SS.LL./AOU/AO in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall'Azienda mandataria al termine della procedura di gara;
che a seguito dell'aggiudicazione, i singoli contratti di fornitura verranno stipulati dalle singole Aziende che si faranno carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione dei contratti;

Ritenuto di conferire espresso mandato speciale con rappresentanza all'Asl 8 di Cagliari, in qualità di Capofila, secondo lo schema di convenzione per la costituzione dell'Unione di Acquisto finalizzata alla gestione della gara per la fornitura di quanto in argomento, unito al presente atto, allegato A, agli effetti formali e sostanziali;

PROPONE

di conferire espressa delega alla Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, in qualità di Capofila, secondo lo schema di convenzione per la costituzione dell'Unione di Acquisto finalizzata alla gestione della gara per la fornitura di quanto in argomento, unito al presente atto, allegato A, agli effetti formali e sostanziali;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1. Di aderire, in conformità alla Deliberazioni di Giunta Regionale della Sardegna nn. 37/10 del 25/09/2007 e 17/13 del 24/04/2012, all'Unione di Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati, per la macroarea territoriale sud della Regione Autonoma della Sardegna con capofila l'Asl n. 8 di Cagliari e comprendente le sottoindicate AA.SS.LL/AOU/AO della Regione Sardegna:

Asl 8 di Cagliari, capofila mandataria

- ^ Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, mandante;
 - ^ Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, mandante;
 - ^ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mandante;
 - ^ Azienda Ospedaliera Brotzu, mandante.
2. Di conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Asl n. 8 di Cagliari ai sensi dell'art. 1704 del c.c., nei limiti e con le modalità descritte in narrativa, nella sua qualità di Azienda Capofila per l'adozione degli atti necessari riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento dell'intera procedura di gara sino all'aggiudicazione della fornitura.
 3. Di approvare lo schema di convenzione predisposto per la costituzione dell'Unione di Acquisto finalizzata alla gestione della gara per la fornitura in argomento, unito al presente atto, Allegato A, agli effetti formali e sostanziali;
 4. Di sostenere la propria parte delle spese, anticipate dall'Azienda mandataria ed indicate in narrativa, sulla base delle rendicontazioni predisposte dall'Azienda mandataria.
 5. Di individuare per la gara per la fornitura di Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati, i seguenti referenti:
 - ^ *Dott. ssa Ninfa di Cara Resp.le Farmacia Territoriale quale referente Farmacista AFT*
 - ^ *Dott.ssa M. Teresa Galdieri Resp.le Farmacia Ospedaliera quale referente farmacista AFO*
 - ^ *Dr. Carlo Contini Resp.le Servizio Acquisti quale referente amministrativo.*
 6. Di incaricare dell'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio Acquisti, i Servizi Farmaceutici Territoriale e Ospedaliero, e il Servizio Bilancio, per la parte di rispettiva competenza, e di trasmetterne copia ai medesimi Servizi.
 7. Di trasmettere il presente atto alla Azienda Sanitaria Capofila e al competente Assessorato regionale alla Sanità.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias

Resp.le Serv. Acquisti/Dr. Carlo Contini

Coord. Sett. Acquisti/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,


Attesta che la deliberazione
n. 1190 del 22 LUG. 2014

è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda ASL n. 7
a partire dal 22 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Convenzione tra le Aziende Sanitarie della macroarea Territoriale Sud Sardegna: Asl di Cagliari, Asl di Carbonia, Asl di Sanluri, Azienda Ospedaliero–Universitaria di Cagliari e Azienda Ospedaliera Brotzu, per l'espletamento in Unione di Acquisto della Procedura di Gara per la fornitura di Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati.

ASL n. 8 di Cagliari – Capofila.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, in persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Piu domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Giuseppe Ungaretti 9, 09025 Sanluri;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, in persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Calamida, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, in persona del Direttore Generale Dott. Emilio Simeone, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius;

e

L'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari, in persona del Direttore Generale Dott. Ennio Filigheddu, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, via Ospedale 54, 09124 Cagliari;

e

L'Azienda Ospedaliera Brotzu, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Garau, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, piazzale Ricchi, 09134 Cagliari;

in seguito denominate Aziende dell'Unione di Acquisto,

Premesso che

- con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 37/10 del 25/09/2007 sono state costituite due macroaree territoriali nella Regione Autonoma della Sardegna corrispondenti a due unioni di acquisto per l'espletamento di gare farmaci di cui una con capofila l'Asl n. 8 di Cagliari e comprendente: la ASL n. 6 di Sanluri, la ASL n. 7 di Carbonia, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari e l' Azienda Ospedaliera Brotzu;

- che con il medesimo atto è stato disposto, altresì, che ciascuna unione di acquisto, formalmente costituita sulla base di apposita convenzione, nomina il responsabile del procedimento e referenti farmacisti e amministrativi che collaborano all'espletamento delle diverse fasi della procedura;

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24.04.2012 avente ad oggetto "Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica" sono stati, tra l'altro, impartiti alle Aziende Sanitarie gli indirizzi relativamente alle procedure di gara per l'approvvigionamento di farmaci, emoderivati ed altro, da condursi per area vasta tramite Unioni di acquisto o a livello regionale, in accordo con quanto recentemente previsto anche dalla normativa nazionale;

Considerato che

- l'Unione d'Acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione contenente mandato speciale all'Azienda mandataria per l'adozione, anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti propedeutici, l'indizione delle procedure di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento delle procedure di gara fino ad aggiudicazione della fornitura ed ogni altro atto necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito;

- il mandato speciale alla Azienda Capofila, deve espressamente conferire il potere di agire in nome e per conto delle mandanti, ai sensi dell'art. 1704 del c.c. e seguenti, essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del c.c., salvo quanto evidenziato per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara ed alla scadenza dei contratti da essa nascenti, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.;

Per tutto ciò premesso e considerato, le Aziende, come sopra rappresentate e domiciliate,

si CONVIENE e si STIPULA quanto segue

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento di procedura di gara da parte dell'Azienda Capofila mandataria anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, per la fornitura di specialità medicinali, generici ed emoderivati, in relazione ai fabbisogni delle Aziende Sanitarie/Aziende Ospedaliere/Aziende Ospedaliere-Universitarie ricomprese nell'Unione di Acquisto, finalizzata pure, alla gestione unitaria dei contratti stipulati dalle singole Aziende in esito delle stesse procedure.

L'Unione di Acquisto non ha personalità giuridica ed opera nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali delle Aziende e nell'interesse delle stesse.

Art. 2 Finalità

L'Unione di Acquisto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. il contenimento e la razionalizzazione della spesa, attraverso l'aggregazione della domanda;
2. la semplificazione delle procedure di acquisto attraverso la centralizzazione e l'utilizzo di tecnologie innovative;
3. la crescita e lo sviluppo della concorrenza.

Art. 3 Aderenti

Fanno parte dell'Unione di Acquisto le seguenti Aziende:

Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, capofila mandataria

Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, mandante;

Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, mandante;
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mandante;
Azienda Ospedaliera Brotzu, mandante.

Art. 4 Referenti aziendali dell'Unione di Acquisto e Responsabile Unico del Procedimento

Ciascuna Azienda, per quanto di competenza, provvede a nominare il proprio Responsabile di Procedimento, i Referenti amministrativi, farmacisti, tecnici/clinici che collaborano nelle diverse fasi della procedura con l'Azienda Capofila.

L'Unione di Acquisto deve procedere a nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dei Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico;

Le Aziende mandanti stabiliscono, fin d'ora, di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico della presente procedura di gara in unione d'acquisto, i medesimi Responsabili e Referenti individuati dall'Azienda Capofila per la parte di competenza, ferma la collaborazione, in tutte le fasi della procedura, dei Responsabili e Referenti delle Aziende mandanti.

Art. 5 Mandato speciale con rappresentanza

Le Aziende mandanti, con la sottoscrizione del presente atto, conferiscono mandato speciale con rappresentanza all'ASL n. 8 di Cagliari, ai sensi dell'art. 1704 del c.c. e seguenti, per le attività relative all'espletamento della procedure di gara fino all'individuazione degli operatori economici affidatari, tra le quali le principali risultano essere:

- consolidamento dei fabbisogni
- predisposizione atti e documentazione di gara
- approvazione degli atti per l'indizione di gara
- pubblicazione del bando
- espletamento della procedura
- verifica della conformità dell'offerta
- aggiudicazione della fornitura
- gestione dell'eventuale contenzioso
- verifica requisiti generali autocertificati in sede di gara
- rapporti con le aziende mandanti

e tutte le attività comunque necessarie al fine dell'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 6 Deroga alla disciplina del Mandato

Il mandato di cui all'art. 5 è gratuito in deroga all'art. 1709 del c.c. Rimane a carico delle parti quanto stabilito nell'art. 9 circa la ripartizione delle spese vive di procedura. Il medesimo mandato è irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.

Art. 7 Obblighi della Azienda mandataria

L'Azienda Capofila si impegna a svolgere tutte le attività di istruttoria, di aggregazione dei fabbisogni, di predisposizione e di adozione degli atti di pertinenza, i deliberati riguardanti l'approvazione degli atti di indizione di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento della procedura e la successiva aggiudicazione della fornitura. Si impegna inoltre ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto (verifica autocertificazioni presentate e quant'altro necessario e propedeutico), oltre a tenere al corrente le singole aziende dello stato di avanzamento della procedura.

Art. 8 Obblighi delle aziende mandanti

Le Aziende mandanti si impegnano a svolgere tutte le attività di definizione dei fabbisogni, di supporto per la definizione del capitolato e attività di verifica della conformità delle offerte, di collaborazione in ogni fase della procedura supportando l'Azienda Capofila. Si impegnano inoltre, a seguito dell'aggiudicazione, a stipulare i singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari, facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto (es. ordinativi di fornitura, liquidazione fatture, gestione rapporti contrattuali, ecc.).

Art. 9 Spese

Le Aziende concordano che le spese anticipate dall'Azienda mandataria, sia per l'ottenimento dei CIG, per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le Aziende in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall'Azienda mandataria al termine della procedura di gara.

Le Aziende mandatarie si impegnano a rimborsare i costi all'Azienda mandante nel termine di 30 giorni dal ricevimento, salva motivata contestazione delle spese rendicontate.

Letto, confermato e sottoscritto in numero di copie pari al numero delle Parti.

Per l'Azienda Sanitaria di Sanluri

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Piu

In data

Per l'Azienda Sanitaria di Carbonia

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

In data

Per l'Azienda Sanitaria di Cagliari

Il Direttore Generale
Dott. Emilio Simeone

In data

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

Il Direttore Generale
Dott. Ennio Filigheddu

In data

Per l'Azienda Ospedaliera Brotzu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

In data